

R.G. 15/2023
RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI

SENTENZA N. 80/2023

REPERTORIO N. 84/2023



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento recante RG 14/2022 promosso il 20.09.2022 da Siotti Vincenzo, nato a Sant'Anastasia (NA) il 28.10.1967, CF STTVCN67R28I262D, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Coppola, presso il cui studio in Pollena Trocchia (NA), alla piazza delle Orchidee, n. 9, è elettivamente domiciliato;

avente ad oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

LETTO il ricorso contenente una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Siotti Vincenzo, nato a Sant'Anastasia (NA) il 28.10.1967, CF STTVCN67R28I262D, e depositato il 20.09.2022;

LETTA la relazione particolareggiata depositata il 21.09.2022, a firma del dott. Agostino RIZZO, gestore della crisi;

LETTE le integrazioni depositate il 13 dicembre 2022, in parziale adempimento al decreto del 18.11.2022;

LETTE le integrazioni depositate il 3 e il 13 febbraio 2023, in adempimento al decreto del 7.01.2023;

RILEVATO che nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti definitiva depositata il 13 febbraio 2023 il ricorrente afferma di avere le seguenti esposizioni debitorie:

- 1) Carta di credito Finitalia esposizione di €. 695,00;
- 2) Finanziamento Unicredit n. 8576272 con rata mensile di € 167,23, debito complessivo €. 7.039.52;



- 3) Finanziamento Findomestic n. 1080564 con rata mensile di € 270,00, debito complessivo €. 25.920,00, presenza della cessione di 1/5;
- 4) Finanziamento Unicredit n. 9341157 con rata mensile di €.97,13, debito complessivo €. 2.633,08;
- 5) Comune Sant'Anastasia, debito complessivo € 1.630,12.
- 6) Finanziamento Unicredit n. 20347502 con rata mensile di € 51,97, debito complessivo €. 2.960,00;
- 7) Prestito personale Compass n. 25345069 con rata mensile di € 181,53, debito complessivo €.13.251,69;
- 8) Esposizione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate e Riscossione pari ad €. 10.447,21;
- 9) Prestito personale Compass n. 26269182 con rata mensile di € 114,69, debito complessivo €.2.867,25;

RILEVATO che la proposta di piano prevede il pagamento di €. 43.839,09 (con uno stralcio del 35% della debitoria complessiva di €. 67.444,75), attraverso 84 rate mensili di €. 521,89, oltre al pagamento di ulteriori 4 rate dello stesso importo per il pagamento degli onorari all'OCC;

RILEVATO che sono stati ritualmente pubblicati sul sito web del Tribunale la proposta, il piano e il decreto di apertura del 18 febbraio 2023;

RILEVATO che i creditori, ai quali sono stati comunicati la proposta, il piano e il decreto di apertura, non hanno presentato osservazioni, come attestato dall'OCC;

CONSIDERATO: - che la debitoria complessiva del ricorrente è di € 67.444,75 (esclusi i compensi dell'OCC); - che il debitore ricorrente mette a disposizione dei creditori l'attivo costituito dallo stipendio percepito pari ad € 22.267,00 annuali; - che le spese di sostentamento suo e della propria famiglia (composta da moglie e tre figli), sono di € 1.320,00 circa mensili, di cui € 570 per il canone di locazione mensile, € 200 per bollette gas, luce, telefono, acqua, condominio, € 150 per auto, € 400,00 per il mantenimento in senso stretto della famiglia;

CONSIDERATO che nessun creditore si è costituito nel presente procedimento;

RITENUTO che il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come stato di crisi o di insolvenza (art. 2, co. 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019), in quanto, anche a causa delle spese occorse per le cure per due dei tre figli, di cui l'ultima affetta da malformazione congenita, ha fatto ampio ricorso al credito, arrivando ad avere uscite mensili di € 2.202,55 solo per rate dei finanziamenti (€ 882,55) e spese di mantenimento in senso ampio (€ 1.320,00), a fronte di un reddito disponibile mensile netto di € 1.855,00 (22.267,00:12);



RILEVATO che l'istante ha dichiarato (e non è emerso nulla in contrasto a tali dichiarazioni): a) di essere consumatore come definito dall'art. 2, co. 1, lett. e) c.c.i.i.; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 (e quindi di non essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte); c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice, contiene gli elementi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 c.c.i.i.;

RILEVATO che il legislatore ha modificato con decorrenza dal 25 dicembre 2020 la l. n. 3/2012, la quale non prevede più che il giudice per poter omologare il piano debba escludere che l'istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis, co. 3) ma richiede quale presupposto di ammissibilità che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 1 bis, lett. d ter l. 3/2012 e ora art. 69 co. 1 c.c.i.i.), in tal modo escludendo che la colpa lieve possa essere d'ostacolo all'omologazione del piano;

RITENUTO che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che ha fatto ricorso al credito per fronteggiare le spese mediche di due figli disabili;

RILEVATO che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

RITENUTO che la proposta sia fattibile, tenuto conto del reddito mensile, delle spese mensili e dell'importo della rata prevista;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione (sia pure non integrale) e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

RITENUTO che non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 9 c.c.i.i. al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni in ordine alla convenienza della proposta da parte dei creditori;



RITENUTO, per le ragioni esposte, che sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 c.c.i.i., con contestuale divieto per i creditori aventi causa o titolo anteriore all'omologazione del piano di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;

RITENUTO che non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come modificato proposto da Siotti Vincenzo, sopra identificato;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, effettuando i pagamenti secondo il prospetto depositato il 13 febbraio 2023, sintetizzato in parte motiva;

DISPONE che eventuali pagamenti effettuati nelle more dell'emanazione del presente provvedimento siano scomputati dalle ultime rate dovute ai creditori in favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

ONERA l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

STABILISCE che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 71, co. 1, secondo periodo, c.c.i.i.;

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni



riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

NULLA dispone sulle spese del procedimento;

DICHIARA chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 26.07.2023

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

